

All'On. Sindaco del Comune di

Oggetto: Atto di rinuncia alla qualifica di agente di p.s. con funzioni ausiliarie ai sensi dell'art. 5, primo comma, lett. c), L. 7.3.1986, n. 65

..l.. sottoscritt.. nat.. a
..... il .../.../.....

appartenente al Corpo di Polizia Municipale del Comune di
.....

con il grado/qualifica
.....
.....

PREMESSO

- che, lo stesso ha ricevuto la nomina ad Agente di Pubblica Sicurezza in data .../.../....., con provvedimento del Prefetto di n.;
- che, secondo quanto stabilito dalla Circolare interpretativa del Ministero dell'Interno 2 marzo 1987, n. 3, le funzioni disciplinate dall'art. 5, L. 65/86 e, quindi, quella relativa al conferimento della qualità di agente di pubblica sicurezza sono da considerarsi "aggiuntive, anche se connesse, alle attribuzioni istituzionali svolte dagli addetti alla tutela degli interessi fondamentali della collettività locale", ovvero gli appartenenti ai Corpi e servizi della Polizia Municipale;
- che, in particolare, le funzioni di p.s. per detto personale sono definite "ausiliarie" e non vengono ricomprese nello stato giuridico, istituzionale e funzionale dell'operatore di P.M., posto il loro conferimento successivo, separato ed autonomo rispetto all'instaurazione ed al perfezionamento del rapporto di lavoro del dipendente;
- che, l'attribuzione della relativa qualità si determina a seguito (e ad esito) di un procedimento amministrativo complesso, avviato con la comunicazione del Sindaco al Prefetto della lista nominativa degli addetti al Corpo o al servizio, per i quali si richiede codesta attribuzione;
- che, il Prefetto svolge poteri di controllo e verifica in ordine al possesso dei requisiti di legge e di idoneità, da parte del personale indicato nella richiesta sindacale, ai sensi dell'art. 5, secondo comma, L. 65/86, mantenendo ed esercitando, comunque, integralmente, la propria autonomia decisionale, conformemente alle prerogative istituzionali della carica, per accogliere, ovvero respingere, in tutto o in parte tale richiesta;
- che, seppur incentrato sulla verifica di sussistenza dei requisiti di legge, l'intervento prefettizio non può, quindi, esaurirsi nella fattispecie dell'atto dovuto che, se dotato di automatismo deliberativo ed esecutivo, sacrificerebbe tale intervento degradandolo al rango di mera funzione notarile nei confronti del provvedimento sindacale, contrastando gravemente con i principi ordinamentali e funzionali della figura del Prefetto;
- che, secondo una più corretta interpretazione e classificazione del procedimento amministrativo finalizzato al conferimento della qualità di agente di p.s., deve assumersi che il relativo provvedimento prefettizio debba inquadrarsi nella categoria dei provvedimenti abilitativi i quali, infatti, consistono nel "consentire l'attività di cui trattasi, sulla base di un riscontro di carattere tecnico" (Sandulli, 1979) che non esclude l'esercizio di

ulteriori facoltà di accertamento, in termini di idoneità, in considerazione della delicata funzione di prevenzione generale svolta dal titolare di tale qualità;

- che, a sua volta, il provvedimento di abilitazione al possesso della qualifica di agente di p.s., funge da presupposto per l'adozione del conseguente (ed eventuale) provvedimento concessorio del porto dell'arma da fuoco "senza licenza", ai sensi dell'art. 5, quinto comma L. 65/86;
- che, rientrando nella tipologia dei provvedimenti abilitativi, il suddetto conferimento ne segue pedissequamente le caratteristiche e la struttura, prima fra tutte, l'essere rilasciato "ob personam";
- che, per l'effetto di questa essenziale proprietà, si instaura un rapporto giuridico diretto fra Autorità abilitante (il Prefetto) e soggettività abilitata (o abilitanda), ossia l'operatore di P.M., per cui la richiesta del Sindaco acquista la fisionomia, essa sì, di atto dovuto traducendosi nella trasmissione di una istanza, inoltrata dal datore di lavoro, in nome e per conto di "terzi" dipendenti sui quali, ovviamente, ricadono gli effetti del richiesto provvedimento abilitativo;
- che, al di là della prassi invalsa presso la maggioranza dei Comuni italiani (dovuta, probabilmente, ad una inesatta o incompleta lettura del dispositivo di legge), la richiesta sindacale deve procedere dalla manifestazione di volontà o, quantomeno, da una preventiva concertazione tra Amministrazione e singoli dipendenti circa il consenso di questi ultimi alla acquisizione, ovvero al conferimento della qualità in oggetto, segnatamente in relazione alla maggiore rischiosità derivante dall'esercizio di mansioni giustificative, addirittura, della dotazione dell'arma da fuoco e di altri strumenti ad efficacia difensiva-offensiva;
- che, pertanto, sulla scorta della imprescindibilità del consenso soggettivo al conferimento di tale qualità, la stessa si rileva come rinunciabile, sia "ab initio" che nel corso di ogni momento di vigenza del rapporto di lavoro senza, peraltro, che codesta dismissione possa incidere, nella benché minima misura, sulla struttura contrattuale di quello, trattandosi, come già enunciato, di una mansione aggiuntiva (ed eventuale) a quelle istituzionali che costituiscono l'oggetto negoziale della prestazione;
- che, peraltro, la medesima rinuncia abilita si definisce a riguardo della dotazione dell'armamento individuale per gli addetti al servizio di polizia locale, secondo le disposizioni della L. 65/86 e del D.M. 145/87 (id. Ministero dell'Interno), discendente dal presupposto conferimento delle funzioni di p.s.;
- che, in particolare, posta l'esclusiva finalità del porto dell'arma per la difesa personale dell'operatore – e non per motivi di servizio o similari, così come è previsto per i Corpi di polizia statali – la relativa dotazione si configura, secondo prevalenti indirizzi dottrinali, nella forma della licenza e, più latamente, all'interno della categoria delle concessioni costitutive, alla pari del normale porto d'armi (di pistola, per difesa personale) riservato ai privati;
- che, l'espressione "...possono portare, senza licenza, le armi di cui possono essere dotati...ecc." (art. 5, quinto comma, L. 65/86 novellato dall'art. 17, comma 134, L. 127/97), non significa che il regime giuridico dell'armamento della P.M. si diversifichi da quello privato, bensì che gli addetti al servizio sono soltanto esentati dal pagamento della relativa tassa per le concessioni amministrative (licenze);
- che, essendo volontaria la dotazione dell'arma, questa dev'essere appositamente ed esplicitamente richiesta dall'interessato – facultizzato, conseguentemente, alla sua restituzione anche senza alcun obbligo di motivazione (di cui, del resto, non è minimamente onerato il privato che rimetta il suo porto d'armi all'Autorità concedente!) – con la consequenziale inibitoria, per l'Amministrazione di appartenenza di esercitare qualsivoglia modalità impositiva ed ordinativa;
- che, anche da questa prospettiva, l'atto presupposto, ossia il conferimento della qualità di agente (ausiliario) di p.s. "abilitante" alla dotazione di armi, si conferma volontario, da parte del richiedente, giacché, tracciandosi la stretta connessione fra i due provvedimenti (qualità di p.s. ed armamento), in rapporto alla più elevata soglia di pericolo per l'incolumità

personale determinata dallo svolgimento di funzioni (accessorie) di pubblica sicurezza, perderebbe di senso differenziare, quanto a volontarietà ed obbligatorietà, una caratteristica rispetto all'altra;

- che, la rilevanza del consenso soggettivo al conferimento della suddetta qualità rappresenti il requisito essenziale del relativo procedimento, è suffragato dalla stessa L. 65/86 la quale, diversamente dalle previgenti norme del R.D. 31 agosto 1907, n. 690 (art. 43), ha riservato agli appartenenti alla polizia locale (solo municipale, giacché la provinciale è esclusa "a monte" dal possesso di qualifiche di p.s. e di p.g., secondo il disposto dell'art. 12 prescrivente l'inapplicabilità dell'art. 5 a tutti gli altri Enti Locali diversi dal Comune) l'apposizione dell'aggettivo "ausiliarie" alle funzioni di pubblica sicurezza svolte da costoro, limitandone incisivamente l'esercizio e la stessa titolarità che restano subordinate alla (eventuale e temporanea) dipendenza dall'iniziativa delle competenti Autorità di polizia statali (art. 5, quarto comma), centrali o periferiche che possano essere;
- che, la medesima L. 65/86, al primo comma dell'art. 5, stabilisce formalmente che il personale della P.M. svolge "anche" funzioni di p.g., p.s e polizia stradale rimarcando, in tal modo, la residualità di tali incombeni per cui, anche se non soggetta alle ulteriori e separate procedure di conferimento adottate per la qualifica di p.s., persino quella di polizia giudiziaria non mancherebbe del carattere della complementarità e della occasionalità nella "logica" della vigente normativa, "arricchita", fra l'altro, dalle limitazioni introdotte dall'art. 57 Codice di procedura penale che, per le "guardie delle provincie e dei comuni" ne restringe l'espletabilità al solo turno di servizio;
- che, tanto per i principi della L. 65/86, quanto per la novellazione costituzionale del Titolo V, compiutasi nel 2001, la funzione prioritaria, ovvero esclusiva, attribuita alla P.M. si identifica nella polizia amministrativa (regionale e locale) che rappresenta, così, il nucleo essenziale – e, pertanto, l'unico realmente irrinunciabile ed indisponibile da parte del dipendente – dell'intera disciplina ordinata, organizzativa e funzionale di settore, laddove per gli altri compiti contrassegnati dall' "anche" il testo legislativo resta improntato a formale accessorietà, in particolare, nei confronti della p.s. "ausiliaria".

Tutto ciò premesso e ritenuto, ..l.. sottoscritt..

.....

presenta all'On. Sindaco il proprio

ATTO DI FORMALE RINUNCIA

alla qualità di agente di pubblica sicurezza affinché, in adempimento dei suoi doveri d'ufficio, provveda a comunicare senza indugio il presente atto al Prefetto in ordine alla dichiarazione di revoca della qualità in oggetto.

..l.. sottoscritt... si riserva, altresì, ogni azione legale in caso di disattendimento, ovvero differimento della sua richiesta.

Con osservanza

Firma

.....

Luogo e data

.....